

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

5° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1997

Presidenza del presidente CARELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2335) Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e, trasfusioni ed emoderivati

Petizione n. 63

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Pag. 2, 3, 4 e *passim*

BERNASCONI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>).....	Pag. 7
BETTONI BRANDANI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>	8, 9
BRUNI (<i>Misto</i>)	12
CASTELLANI Carla (<i>AN</i>)	8
DI ORIO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	11
MANARA (<i>Lega Nord-per la Padania indip.</i>)	11
MONTELEONE (<i>AN</i>)	7, 8, 11 e <i>passim</i>
NAPOLI Roberto (<i>CCD</i>)	8, 10
RONCONI (<i>CDU</i>)	6, 10
TAROLLI (<i>CCD</i>)	6, 7
TOMASSINI (<i>Forza Italia</i>)	11
ZILIO (<i>PPI</i>)	11

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2335) Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati

Petizione n. 63

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2335 e della petizione n. 63.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una*

tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta legge n. 210 del 1992.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente all'anno 1997. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi predetti, valutati in lire 64,6 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente con corrispondente contenimento dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

9. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative».

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata».

11. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Tale indennizzo spetta altresì ai dializzati che anche a seguito di manipolazioni sono rimasti infetti da epatite o da HIV».

1.1

RONCONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «impiegati civili dello Stato», aggiungere le seguenti: «; l'indennizzo così determinato è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente comma provvede nella misura necessaria il Ministro delle finanze disponendo con proprio decreto ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

1.2

TAROLLI, MORANDO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «ai soggetti di cui al comma 1», con le seguenti: «ai soggetti di cui ai commi 1 e 2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente comma provvede nella misura necessaria il Ministro delle finanze disponendo con proprio decreto ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

1.3

TAROLLI, MORANDO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «n. 210», aggiungere le seguenti: «o dal comma 1-bis del presente articolo».

1.4

RONCONI

Al comma 5, dopo le parole «n. 210», aggiungere le seguenti: «e i dializzati di cui al comma 1-bis».

1.5

RONCONI

Alla fine del comma 6 aggiungere le seguenti parole: «e dal coniu-ge dei dializzati di cui al comma 1-bis».

1.6

RONCONI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I benefici sono estesi inoltre ai soggetti contagiati da HIV a seguito di trapianto d'organo o da esposizione in ambiente dialitico o che presentino patologia cronica da epatiti contratte in seguito a trapianto renale o attraverso la frequenza di un centro dialisi».

1.7

BERNASCONI

Al comma 8 sopprimere le seguenti parole: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente all'anno 1997».

1.8

TAROLLI, MORANDO

Al comma 8, sostituire la parola: «predetti» con la parola: «precedenti», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla copertura dei maggiori oneri a decorrere dall'anno 1998 provvede nella misura necessaria il Ministro delle finanze disponendo con proprio decreto ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

1.9

TAROLLI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «all'anno 1997» con le seguenti: «agli anni 1997 e 1998».

1.10

Carla CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla copertura degli oneri previsti per l'anno 1998 si provvede con apposito capitolo di spesa nella legge finanziaria del 1997».

1.11 Carla CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE

Al comma 9 sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cinque anni».

1.12 Carla CASTELLANI, MONTELEONE, MARTELLI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Alla presente legge sarà data la massima pubblicità a cura degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome tramite affissione di copia della medesima presso ogni ufficio delle Prefetture e delle Aziende unità sanitarie locali competente in materia di invalidi civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle Aziende unità sanitarie locali competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati all'estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonchè nei locali adibiti al servizio trasfusionale. Essa sarà altresì pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della sanità».

1.13 Carla CASTELLANI, MONTELEONE, MARTELLI

RONCONI. Signor Presidente, l'obiettivo al quale tendono gli emendamenti da me presentati, secondo quanto già ho preannunciato ieri in sede di discussione generale, è di ammettere al risarcimento anche i pazienti dializzati che in seguito a trattamenti terapeutici siano rimasti infetti da epatite o da HIV. Concordo pertanto con l'emendamento 1.7 della senatrice Bernasconi che tiene conto anche dei soggetti contagiati da HIV a seguito di trapianto d'organo o esposizione in ambiente dialitico o che presentino patologia cronica da epatiti contratte in seguito a trapianto renale o attraverso la frequenza di un centro dialisi.

TAROLLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 tende a determinare l'indennizzo sulla base di una rivalutazione annuale legata al tasso di inflazione programmato: l'indennizzo, oltre a fare riferimento alla quota base, dovrebbe tener conto della parte costituita dall'indennità integrativa speciale, cosa che invece nel testo non si prevede. La rivalutazione della sola quota base, come avviene attualmente, ha determinato una variazione assolutamente irrisoria dell'indennizzo, pari a circa due-mila lire. Nell'arco di dieci anni questi soggetti si trovano a percepire una somma assolutamente insufficiente a corrisponde alle loro legittime aspettative.

L'emendamento 1.3 si ricollega alla legge n. 210 che prevede tre categorie di soggetti indennizzabili: coloro che sono rimasti contagiati a seguito di vaccinazioni obbligatorie, i contagiati da HIV a causa di tra-

sfusioni e i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

Il testo in esame tende a considerare soltanto coloro che hanno subito lesioni o infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie, mentre vengono esclusi coloro che hanno acquisito delle infermità in seguito a trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. L'intendimento dell'emendamento 1.3 è dunque quello di tener conto anche delle categorie previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210. La categoria degli emofiliaci chiede espressamente che i soggetti di cui al suddetto comma 2 vengano considerati tra gli indennizzati.

Gli emendamenti 1.8 e 1.9 vanno letti congiuntamente: il primo tende a sopprimere la limitazione all'anno 1997 dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e il secondo rende permanente la copertura finanziaria a decorrere dall'anno 1997.

Nel ricordare che il testo in esame avrebbe già potuto essere approvato nelle passate legislature, ci auguriamo che ora, dopo un'attenta riflessione, sia trasformato in legge, in modo da venire finalmente incontro alle esigenze e alle aspettative, fin qui deluse, di tanti soggetti colpiti da danno biologico.

BERNASCONI. Mi rendo conto che dall'emendamento da me presentato derivano problemi sia di copertura che di transitorietà della norma. Ciò nonostante mi è sembrato giusto sollevare il problema dei soggetti contagiati da HIV a seguito di trapianto d'organo o da esposizione in ambiente dialitico o attraverso la frequenza di un centro dialisi.

Dal momento che concordo con le osservazioni formulate nella seduta di ieri dal sottosegretario Bettoni Brandani, ritiro l'emendamento 1.7 trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

considerato che,

le pratiche terapeutiche, oltre le trasfusioni di sangue e il trattamento con emoderivati, sono a rischio elevato di infezione da HIV e virus epatici,

ritenuto che,

queste pratiche terapeutiche riguardano in particolare i trattamenti dialitici e i trapianti,

invita il Governo a valutare, nella sede idonea, l'esigenza di inserire tra i soggetti beneficiari dell'indennizzo i pazienti dializzati e trapiantati».

0/2335/1/12^a

BERNASCONI

MONTELEONE. L'emendamento 1.10 è consequenziale alla discussione svoltasi ieri in Commissione. Alcune conclusioni sono state già tratte dal Sottosegretario, mentre noi con questo emendamento ab-

biamo riproposto la questione per dare maggiore risalto ad una estensione del provvedimento anche al 1998, oltre che naturalmente al 1997. Le difficoltà non sono solo di ordine economico, ma sono anche quelle già rilevate ieri.

Per quanto riguarda la copertura per il 1998, con l'emendamento 1.11 si propone di provvedere con apposito capitolo di spesa nella legge finanziaria per il 1997.

CASTELLANI Carla. Poichè con il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda si sono avuti diversi casi di contenzioso di persone che, non avendo avuto conoscenza dello spirito e delle intenzioni della norma, rimaste escluse dai benefici previsti pur avendone diritto, con l'emendamento 1.12 proponiamo un ampliamento del termine a cinque anni, che ci pare necessario per dare la possibilità a tutti gli aventi diritto, che non hanno potuto farlo in precedenza, di poter accedere all'indennizzo.

L'emendamento 1.13 è importante perchè prevede che si dia la massima pubblicità alla presente legge proprio per evitare quei casi a cui si faceva riferimento a proposito dell'emendamento 1.12. Tutti gli aventi diritto devono poter accedere a questo tipo di indennizzo, e per ottenere questo occorre dare alla legge il massimo di pubblicità.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, dichiaro di aggiungere la mia firma agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.8 e 1.9.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È pervenuto il parere della Commissione bilancio, di cui do lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta. Esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10 e 1.11. Formula, altresì, parere contrario sugli emendamenti 1.8 e 1.9 (da valutare congiuntamente), 1.2, 1.3 e 1.12».

Voglio evidenziare che solo sul primo gruppo di emendamenti il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre sul secondo gruppo è stato espresso semplicemente parere contrario.

Come relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.12 e 1.13, mentre esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 (che comporterebbe la rivalutazione di due voci relative all'indennizzo con un indubbio aggravio di carattere finanziario), 1.3 (poichè contrasta con il recente pronunciamento della Corte costituzionale, che non allarga a tutti l'ulteriore indennizzo), 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11 e 1.12.

Mi rimetto alla Commissione sugli emendamenti 1.8 e 1.9 rilevando che viene coinvolta la competenza del Ministro delle finanze, pertanto non posso pronunciarmi.

Infine esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.13, e accetto l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Bernasconi in sostituzione dell'emendamento 1.7.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Ronconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Ronconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Ronconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Ronconi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.7 è stato trasformato in un ordine del giorno accolto dal Governo, sulla votazione del quale la senatrice Bernasconi non insiste.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dai senatori Tarolli e Roberto Napoli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Carla Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Carla Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Carla Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Carla Castellani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NAPOLI Roberto. A nome del mio Gruppo dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge, il cui scopo è dare una risposta ai tanti pazienti che hanno subito danni in conseguenza di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Esprimo altresì una forte riserva per il mancato accertamento di responsabilità sia rispetto alle sostanze che vengono immesse sul mercato, che potrebbero essere una delle cause di infezione, sia rispetto agli operatori che nell'ambito di un criterio di diritto soggettivo dovrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali danni. Soprattutto rilevo che con questo provvedimento viene introdotto un precedente estremamente pericoloso in termini di diniego di risarcimento per altri eventi in ordine ai quali il cittadino potrebbe chiamare lo Stato a rispondere per il danno che ha subito.

RONCONI. Esprimo a nome del mio Gruppo il voto favorevole sul provvedimento in esame, anche se permangono delle forti perplessità non essendo stati accettati gli emendamenti tendenti a considerare tra i pazienti risarcibili anche i dializzati che in seguito a manipolazioni sono rimasti infettati. Sarà mia cura presentare un disegno di legge tendente a risolvere il problema della risarcibilità del danno per i soggetti dializzati o sottoposti a trapianto.

TOMASSINI. Mi auguro che oggi, con l'approvazione definitiva del provvedimento, sia finalmente possibile stabilire come principio il risarcimento obbligatorio del danno biologico in seguito ad una terapia obbligatoria.

Concordo con le osservazioni espresse dal sottosegretario Bettoni Brandani in merito ai principi generali riguardanti il danno biologico. È un tema importantissimo che la Commissione dovrà affrontare nuovamente per stabilire una volta per tutte i principi di valutazione delle responsabilità professionali. Anche se è stato detto che il danno individuale deve essere risarcito in maniera diversa rispetto ai casi in cui si verifica un danno derivante da terapia obbligatoria, a volte accade che il danno provocato da una scelta terapeutica dipenda da mancanza di organizzazione del contesto nel quale si verifica.

DI ORIO. A nome del mio Gruppo voterò a favore del provvedimento limitandomi ad osservare che il testo, già apprezzabile nella stesura originaria, è stato ulteriormente migliorato dagli emendamenti approvati dalla Commissione.

Mi auguro che la normativa non abbia più carattere limitato nel tempo.

ZILIO. Esprimo il voto favorevole del Gruppo al quale appartengo su questo disegno di legge che va incontro ad un'esigenza largamente sentita e che è sempre più urgente a causa del lungo *iter* che ne ha contrassegnato l'esame. Rilevo peraltro che il provvedimento è stato ulteriormente migliorato con l'approvazione di alcuni emendamenti, e affermo che condivido l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Bernasconi.

MANARA. La Lega Nord esprime voto favorevole, anche se *ob-torto collo*, al provvedimento. Si tratta di un provvedimento tampone di cui posso comprendere il principio ispiratore, ma di cui non condivido assolutamente il metodo, perchè occorrerebbe rimettere un po' tutto in discussione.

Ieri la Sottosegretaria, che apprezzo molto, ha operato una distinzione a proposito della risarcibilità del danno recato dalla sottoposizione a trasfusione di sangue, dato che i controlli e l'evoluzione tecnologica in materia oggi consentono una riduzione dei rischi. Occorrerebbe a mio avviso estendere la normativa anche a questi casi, non in questa sede ma con un apposito provvedimento riguardante i trattamenti terapeutici in senso lato.

È ovvio quindi che se la normativa in oggetto può tamponare una situazione limitata al 1997, a partire dal 1998 la materia dovrà essere regolata da una legge quadro che tenga in considerazione le varie esigenze prospettate e gli indennizzi, in modo che una volta per tutte si abbiano delle certezze in questo campo.

MONTELEONE. Annuncio il voto favorevole a questo provvedimento, pur ribadendo le riserve già espresse in sede di discussione generale.

Gli impegni del Governo sul danno biologico, sulle sue cause, sui suoi effetti e sulla responsabilità, sono argomenti aperti che meritano di essere regolati da una legge quadro definitiva, che non sia limitata temporalmente come questo provvedimento al nostro esame.

BRUNI. Esprimo a nome del mio Gruppo voto favorevole a questo disegno di legge, che a mio avviso è stato sicuramente migliorato dall'approvazione degli emendamenti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo su questo provvedimento.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Con l'approvazione del disegno di legge, l'esame della petizione si intende esaurito.

Al presentatore della petizione verrà data comunicazione delle decisioni adottate.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO